

ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

2016

(in armonia con la normativa dell'Unione Europea)

INDICE

Premessa	pag. 3
Definizioni	pag. 4
Descrizione dell'attività del Contraente/Assicurato	pag. 5
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	pag. 7
Condizioni che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina	pag. 10
Condizioni particolari	pag. 13
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 1341 C.C.	pag. 17
Andamento sinistrosità Furto e Rapina 2011-2015	pag. 18

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D.Lgs.209/05 ed evoluzione regolamentare applicativa e del D.Lgs.163/06 di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio.

Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano :

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente, sottoscritto e parte integrante del contratto

POLIZZA

Il contratto che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A - Genova

BROKER:

Ital Brokers S.p.A. –Genova

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

COMPAGNIA O SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dei rischi coperti.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA GENOVA

La Contraente/Assicurata ha per oggetto l'organizzazione e la gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi, la gestione, la valorizzazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto, di beni ed infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone nelle aree urbane ed extraurbane, nonché lo svolgimento di servizi afferenti alla mobilità delle persone.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Società svolge i seguenti servizi o funzioni o attività:

- a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, quale proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di veicoli e fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi, anche per conto terzi, su strada, su rotaia (Ferrovia Genova Casella), marittimi (navebus), con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;
- b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, di trasporto in aree private, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;
- c) l'acquisto e l'alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;
- d) la gestione di raccordi ferroviari;
- e) la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, l'installazione e la manutenzione di sale d'attesa, di paline di fermata intelligenti collegate a sistema S.I.MON, totem informativi ed emettitrici titoli di viaggio, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il monitoraggio delle corsie riservate;
- f) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;
- g) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- h) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- i) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l'attività di agenzia di viaggio;
- j) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- k) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella;
- l) ogni altra attività relativa alla mobilità delle persone o delle cose;
- m) gestione e valorizzazione di infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone;
- n) servizi di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
- o) pianificazione, regolazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica e privata;
- p) progettazione, realizzazione, e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- q) predisposizione degli atti propedeutici e necessari per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto;
- r) studio, pianificazione, progettazione, gestione, organizzazione e prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing", "bike sharing" e del "car pooling", nonché quelli per l'attuazione dei piani di

spostamento dei lavoratori di una stessa azienda, società o ente da casa al posto di lavoro e viceversa;

- s) pianificazione, progettazione, realizzazione manutenzione e gestione di servizi relativi alla viabilità, quali rimozione auto, gestione semafori, sistemi "intelligenti" di trasporto, ecc.;
- t) studio, pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti per la sosta, nonché di parcheggi;
- u) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici comunque connesse al traffico, alla mobilità, compresi anche la sosta e i parcheggi, accessi e ZTL e road pricing;
- v) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, Ferrovia Genova Casella ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- w) valorizzazione, costruzione, acquisto, alienazione di beni immobili e mobili in relazione alle attività di cui sopra;
- x) gestione del servizio di vigilanza delle corsie, di ausiliari del traffico e delle fermate riservate al trasporto pubblico, vigilanza sulle aree destinate a sosta a pagamento, nonché gestione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta d'intralcio;
- y) consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità;
- z) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle attività di cui sopra.

Tali attività potranno essere svolte dalla Società sia per conto proprio sia per conto di enti pubblici o privati.

La Contraente/Assicurata potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Eventuali successive trasformazioni societarie di AMT Spa verranno recepite nelle polizze in vigore con apposite appendici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa e gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

Art.2 - Durata del Contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12 2015 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.12.2016.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a tre mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

Art.3 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

La contraente è tenuta a pagare presso la Società il premio stabilito alle rispettive scadenze. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato; in caso contrario la decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le scadenze stabilite dalla polizza.

Per quanto riguarda le rate successive, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901, c.c., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni; trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme restando le scadenze stabilite.

Art.4 - Pagamento frazionato del premio annuo

La Contraente provvederà al pagamento della rata di premio per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 entro il 22.12.2015, mentre le successive rate avranno cadenza semestrale, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

Art.5 - Forma dei rapporti fra le parti contraenti

La Società si impegna a concordare con il Broker e con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto per la quale possono predisporli, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e alla cadenza degli incontri periodici di confronto e verifica alla gestione stessa.

Art.6 - Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera o fax.

Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898, c.c., decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

L'eventuale aggravamento del rischio riveniente dalle imposizioni di legge deve essere contestato dalla Società entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Art.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897, c.c., e rinuncia al relativo diritto di regresso.

Art.8 - Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

Art.9 - Dichiarazioni inesatte del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892, c.c.

Art.10- Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provveda alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.11 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.12- Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per esse percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.13 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

Art.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

Art.15 - Clausola Compromissoria (art. 808 e s.s., c.p.c.)

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità, inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che non possa essere composta in via amichevole, potrà essere risolta per mezzo di arbitrato, disciplinato dal Codice di Procedura Civile e dalla Legge 5/1/94 n. 25, da svolgersi presso le stanze arbitrali della Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'azienda, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/01.

Art.16 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art.17 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti attuativi

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ed evoluzione regolamentare attuativa.

Eventuali modifiche di legge che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto o in sede di proroga.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art.18 – Interpretazione del contratto

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art.19 – Clausola Broker

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers SpA -, via Albaro 11 - Genova, in qualità di broker di assicurazione dell' AMT, Azienda Mobilità e Trasporti – Genova SpA

La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker.

Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso del broker è, come da prassi di mercato, a carico della/e Società aggiudicataria/e.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

Art.20 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti - riguardanti i "valori" e le cose assicurate anche se di proprietà di terzi - a lui derivanti da furto, purché gli enti assicurati siano riposti in "fabbricati", e da rapina (come definita dall'art. 628 del Codice Penale).

Sono parificati ai danni da furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati agli enti assicurati.

La garanzia opera a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

1) violandone le difese esterne mediante:

a) rottura, scasso

b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1).

Art.21 – Forma della garanzia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata a "primo rischio assoluto" nei limiti dei capitali assicurati, con riferimento ai valori al momento dell'evento, senza operare alcun proporzionamento tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori con dolo o colpa grave;

c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità;

d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

e) Il furto di rame.

Art.23- Obblighi in caso di sinistro

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente e deve specificare le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia degli atti giudiziari (denuncia o intervento immediato Autorità) relativi al sinistro.

Inoltre l'Assicurato o il Contraente deve:

a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

- b) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;
- c) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- d) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art.24 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art.25 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art.26- Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalla legge.

Art.27 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art.28- Ubicazione dei beni e valori assicurati

1) Mezzi di custodia

Somma assicurata per denaro e valori in genere compresi titoli di viaggio, fino a €. 230.000,00/evento per i mezzi di custodia (cassaforti, armadi, etc.) ubicati nelle diverse sedi/impianti/biglietterie di proprietà del contraente, in concessione – affitto - uso aziendali, compresa le Stazioni della Ferrovia Genova - Casella.

2) Uffici – Rimesse – Impianti

A) Somma assicurata fino a €. 500.000,00 per evento.

Si assicurano in tutte le sedi operative (uffici – impianti – rimesse - magazzini) anche non comunicanti tra loro in proprietà, affitto ed uso del contraente (elenco esemplificativo):
mobilio ed arredamento, computer di proprietà e a noleggio plotter, centrale telefonica in leasing operativo, server, scanner, apparecchiature Simon palazzina CCB, radiogoniometro,

armadi di rete, condizionatori, telefoni, fax, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre di ufficio, compresi strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, autoradio, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti) impianti di prevenzione e di allarme esclusi: preziosi, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni.

Sottolimiti di indennizzo:

- € **2.500,00** per singolo oggetto relativamente a tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria;
- **2%** della somma assicurata per denaro;
- **10%** della somma assicurata per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi ed indennizzi eventuali dovuti per legge a terzi.

B) Somma assicurata fino a € 80.000,00/evento

In riferimento ai Ponti Radio ubicati in Genova Monte Fasce –Monte Moro –Via Montaldo2 – Granarolo – Crevari, si assicurano:

-tralicci, alimentatori, batterie, microfoni, cavi di collegamento, e quant'altro di inerente, posti in fabbricati comunque costruiti e/o all'aperto. Si intendono inoltre compresi macchinari, ricambi in genere, attrezzature, anche se di proprietà di terzi, necessari alla manutenzione degli impianti stessi, riposti nei suddetti fabbricati.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione, che il pagamento dell'indennizzo, in caso di sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 1.500,00.

3) Merci e materiali

Somma assicurata fino a € 250.000,00/evento

Nell'ambito dei depositi - rimesse - magazzini situati in Genova si assicurano merci e materiali di consumo, ricambi, pneumatici, macchinari ed attrezzature di officina, compresi muletti e carrelli elevatori non assicurati su altre polizze.

4 Emettitrici automatiche - Paline intelligenti - Impianti controllo corsie

4.1 Emettitrici automatiche

Si assicurano n° 48 emettitrici automatiche debitamente chiuse, compreso denaro e titoli di viaggio custoditi nelle stesse, fino a € 10.000,00 per ogni emettitrice e per sinistro, ubicate nel territorio del servizio di Trasporto pubblico urbano e nelle stazioni FS Metropolitane.

4.2 Paline intelligenti

Si assicurano n° 103 "Paline intelligenti" sulle fermate, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per ogni palina e per sinistro, ubicate nel territorio del servizio di Trasporto pubblico urbano e nelle stazioni FS Metropolitane.

4.3 Impianti controllo corsie

Si assicurano n° 25 "Impianti controllo corsie", fino alla concorrenza di € 20.000,00 per ogni impianto e per sinistro, ubicate nel territorio del servizio di Trasporto pubblico urbano.

Art.29 - Guasti cagionati dai ladri

L'Assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 5.000,00 per evento, i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.

Art.30 - Massimo Risarcimento nell'anno

il massimo risarcimento che la Società è tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri nell'annualità assicurativa è pari a € 500.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

Art.31 – Furto commesso con chiavi autentiche

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto comunque avvenuto, purché l'estorsione ed il furto di dette chiavi avvengano fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto a casseforti od armadi corazzati chiusi, in ore non di lavoro.

Art.32 - Assicurazione degli Archivi

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

Art.33 - Furto commesso da dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione la Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempia le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art.34 - Deroga mezzi di chiusura

Si precisa che in tutti i fabbricati assicurati esistono porte e finestre protette da solo vetro, poste anche a meno di 4 metri dal suolo.

Ciò non determinerà alcun scoperto a carico dell'assicurato in caso di sinistro.

Art.35 - Atti vandalici

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La Società non risponde dell'ammontare dei primi €. 2.000,00 di ogni singolo sinistro.

Art.36 - Garanzie accessorie per gli uffici

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- a) quando, durante i periodi di chiusura diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato.

Art.37 – Rapina

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali utilizzati dal Contraente per lo svolgimento della propria attività, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art.38- Furto con destrezza

L'assicurazione copre solo il furto commesso con destrezza, nell'interno dei locali, durante le ore

di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato alle Autorità Competenti nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

Art.39 - Furto e Rapina dei valori trasportati da dipendenti

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i "valori" (quali denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi, cedole, marche assicurative anche se applicate, valori postali bollati in genere, titoli di viaggio, 1 radiogoniometro Rhode Swartz con antenne esterne e accessori elettronici contenuti in due valigie – valore circa € 36.000,00, e qualsiasi tipo di valore) durante il loro trasporto da parte di Dipendenti conseguenti a:

- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

La garanzia inizia dal momento in cui i "valori" sono al di fuori dei locali goduti dall'Assicurato e cessa al momento della consegna agli aventi diritto.

Detti reati devono essere commessi sui dipendenti dell'Azienda appartenenti alle sedi dell'Azienda, adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Vaticano, detengono i valori stessi.

Per sede si intende qualunque locale di cui l'Azienda abbia proprietà od il possesso e nel quale venga effettuato il servizio di cassa e/o portavalori svolto dall'Azienda.

Per servizio esterno si intende anche il trasporto valori all'interno dei locali dell'Azienda dove sia possibile l'accesso al pubblico.

Per "dipendenti" si intendono l'Assicurato, i Quadri e i Capi, i Dirigenti, i dipendenti.

Tutti i dipendenti che prestano servizio a Genova si intendono come appartenenti alla stessa Sede indipendentemente dal deposito o dall'ufficio presso il quale sono distaccati.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio nell'arco dell'intera giornata, incluso il caso di trasporto valori all'interno dei locali aziendali ove sia possibile l'accesso al pubblico.

L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che:

- non abbiano età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 anni, a tutti gli effetti siano in servizio all'Azienda e che abbiano la funzione di trasporto valori;
 - non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.
- Qualora si trovino insieme due o più dipendenti appartenenti a sedi diverse, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma assicurata.

I trasporti devono essere effettuati:

- fino a € 25.823,00 dai dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- da € 25.824,00 a € 77.469,00 dai dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori con qualsiasi mezzo di locomozione;
- da € 77.470,00 a € 154.937,00 dai dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- da € 154.937,00 a € 300.000,00 dai dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate.

Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrare tra il personale dipendente.

Art.40 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Broker e al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso e all'aggiornamento di quelli precedenti, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

Art.41 - Coassicurazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art.1911, c.c., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997). La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell'istituto dell'avvalimento.

Art.42- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341 il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'Assicurazione:

- Art. 2 Durata del Contratto
- Art. 3 Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
- Art. 4 Pagamento frazionato del premio annuale
- Art. 9 Dichiarazioni inesatte del Contraente
- Art. 15 Clausola compromissoria
- Art. 28 Ubicazione dei beni e valori assicurati
- Art. 39 Furto e Rapina dei valori trasportati da dipendenti
- Art. 40 Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio
- Art. 41 Coassicurazione

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE